

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA**

Il Giudice Onorario del Tribunale, Dr. Costantino Ferrara,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al nr. di R.G.30073712013
promossa da:

TIZIO

attore

contro

BANCA

convenuta

nel processo avente per oggetto contratti bancari

RITENUTO in FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 01.12.2013, TIZIO evocava in giudizio la Banca, rassegnando le seguenti conclusioni *"IN VIA PRELIMINARE: ritenuta la propria competenza dichiarare ammissibile e proponibile la domanda spiegata. NEL MERITO ed in accoglimento della medesima: 1. Accerti la sussistenza di un credito a favore del TIZIO e. previa declaratoria di nullità, inefficacia dei contratti stipulati, condannare la società convenuta al pagamento ex art 1283 c.c. a favore del sig. TIZIO della somma per applicazione di interessi anatocistici nei limiti anche temporali, così come verrà provato in corso di causa, anche all'esito dell'esibizione della documentazione completa da parte dell'opposta; 2. Accertata la natura usuraria degli interessi applicati e, previa declaratoria di nullità ex art. 1419 c. c., di annullabilità, di inefficacia, della clausola relativa all'applicazione di interessi oltre il lasso di soglia usuraria e/o previa rescissione del contratto stipulato ex art. 14481 comma 2. c.c., condannare, conseguentemente, la società convenuta al pagamento a favore del sig. TIZIO della somma che verrà provata in corso di causa, quale restituzione, anche all'esito dell'esibizione della documentazione completa da parte dell'opposta, dell'indebito oggettivo e/o soggettivo ex art. 2033 e segg c.c. e/o anche di arricchimento senza giusta causa, degli importi pagati dall'attore a titolo di interessi oltre la soglia usuraria; 3. Condannare la società convenuta al pagamento, in favore del sig. omissis, a titolo di danno finanziario della somma che verrà provata in corso di causa, nonché a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e noia patrimoniale ex ali, 2043 c.c., nonché del danno morale, così come verranno provati in corso di causa da liquidarsi (anche equitativamente ex art. 1226 cc.; 4. Condannare comunque la convenuta alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del procedimento con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario"*.

Si costituiva la Banca la quale in via preliminare eccepiva sia la improcedibilità del giudizio per violazione dell'art. 5, comma 1- bis del d. lgs 28/10, come modificato dal d.l. 21.06.2013 n. 69, convertito in L. del 09.08.2013 n. 98; sia la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, 30 comma n.3 e 4 c.p.c. e 164 c.p.c. per assoluta indeterminatezza della domanda ed ancora in via preliminare la decadenza dell'attore ex art. 1832 cc e 119 13.1gs n. 385/93; nel merito la Banca convenuta concludeva per il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto ed in diritto.

̄ In corso di causa, come richiesto dalle parti, venivano concessi i termini di cui all'art.183 VI co cpc, successivamente con ordinanza del 19.42.2014 veniva ammessa urta CTU contabile, che tuttavia alla udienza del 27.02.2015 veniva revocata, atteso che L'attore, che nella specie agiva con domanda ex art. 2033 ce, aveva omesso di produrre sia il contratto che gli estratti conto posti alla base della propria domanda.

̄ Con la stessa ordinanza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Alla udienza del 07.03.2017 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.

DIRITTO

Ai fini della decisione della controversia appaiono assorbenti le eccezioni pregiudiziali svolte dalla banca convenuta, alla luce delle seguenti considerazioni.

Come è noto, il D.lgs n. 28/2010 istituisce un procedimento obbligatorio di mediazione chi intende esercitare un'azione in giudizio in certe aree del diritto deve necessariamente prima esperire un tentativo di conciliazione. L'art. 5 d.lgs n. 28/2010, di attuazione della direttiva comunitaria, prevede uno spettro molto ampio di contenzioso, che va dalle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, sino alla responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, nonché ai contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nel contesto bancario l'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 prevede, più in particolare, che il potenziale attore debba preliminarmente esperire il procedimento di mediazione disciplinato da tale decreto oppure, in alternativa, il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis t.u.b.

Il testo è inequivocabile: "*Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità mediche e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti speciali all'uopo previsti*"; (rileva in questa sede quello dell'art. 128 bis TUB).

L'aver reso preventiva la mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo.

Deve pertanto ritenersi che la condizione di improcedibilità della domanda, non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs, 28/2010, né da altra forma di conciliazione bancaria, si sia cristallizzata definitivamente, conseguendone la radicale improcedibilità della domanda attorea.

Nel caso di specie, si ripete, razione giudiziaria, come era sicuramente obbligatorio, non è stata preceduta dal tentativo di mediazione di cui al D Lgs. 28/2010; tale mancanza è stata tempestivamente eccepita in sede di comparsa di costituzione dalla convenuta.

La domanda attorea va, pertanto, dichiarata improcedibile.

Sentenza, Tribunale di Latina, Giudice Costantino Ferrara, n. 336 del 8 febbraio 2018

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico Dr. Costantino Ferrara, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al ruolo nr. omissis/2013, ogni diversa istanza, domanda od eccezione respinta,

- Dichiara l'improcedibilità di ogni domanda svolta da TIZIO nei confronti della Banca;
- Condanna TIZIO al pagamento delle spese di lite in favore della Banca, che si liquidano in E, 4,835,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Latina, il giorno 31 gennaio 2018

**Il Giudice
Costantino Ferrara**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS